

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

264.

3 E 4 MARZO 1971

## SEDUTE DELLE COMMISSIONI

### PRESIDENZA E INTERNO (1<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 3 MARZO 1971

*Presidenza del Presidente*

TESAURO

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per i problemi relativi all'attuazione delle Regioni Fossa e per l'interno Pucci.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,35.*

### IN SEDE REFERENTE

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Puglia » (1511).

(Esame e rinvio).

Il senatore Pennacchio riferisce ampiamente sullo Statuto in titolo.

La Commissione, passando all'esame dei singoli articoli, ritiene di poter muovere un rilievo all'articolo 1 che, in analogia a quanto deciso per altri Statuti, andrebbe modificato, nel senso di stabilire che la Regione Puglia è ente autonomo, secondo i principi e nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

Successivamente la Commissione stabilisce di chiedere alcuni chiarimenti sul primo capoverso dell'articolo 3 (nel quale è prevista la partecipazione della Regione, con iniziative autonome, all'attività di programmazione nazionale diretta a superare gli squilibri esistenti nel Paese), nonché sul terzo capoverso dello stesso articolo, nel quale si prevede che la Regione abbia, tra le linee direttive della sua azione, il costante perseguimento dei collegamenti interregionali necessari alla migliore utilizzazione delle risorse e all'unitario superamento dei dislivelli sociali ed economici del Mezzogiorno.

Al primo capoverso dell'articolo 4, concernente la difesa del suolo, delle risorse idriche, dell'ambiente ecologico e del paesaggio, da parte della Regione, dopo interventi dei senatori Dalvit e Bisori e con il voto contrario del Gruppo comunista, la Commissione ritiene di poter muovere un rilievo.

Superati quindi taluni rilievi mossi all'articolo 5 e al primo capoverso dell'articolo 6, la Commissione stabilisce di chiedere chiarimenti sia sul secondo capoverso dello stesso articolo, concernente gli strumenti d'intervento e di controllo che la Regione do-

vrebbe predisporre nei luoghi di lavoro e negli aggregati abitativi (a fini igienici, profilattici ed infortunistici), sia sul quarto capoverso, che prevede che la gestione democratica degli organismi di base sia attuata dalla Regione.

Lasciate cadere talune osservazioni all'articolo 8, la Commissione si sofferma ad esaminare il secondo capoverso dell'articolo 9, concernente il coordinamento regionale dei piani di sviluppo dell'edilizia economica e popolare; dopo ampia discussione, cui partecipano il relatore Pennacchio, i senatori Venanzi, Signorello, Murmura, Zuccalà, il sottosegretario Fossa ed il presidente Tesauro, si decide di chiedere alla Regione chiarimenti sulla portata della norma; in particolare, il sottosegretario Fossa prospetta l'opportunità di domandare alla Regione chiarimenti anche in ordine all'edilizia privata.

Su proposta del relatore Pennacchio, la Commissione ritiene poi di poter considerare superati taluni rilievi agli articoli 11 e 16.

Successivamente, la Commissione stabilisce di chiedere chiarimenti sul secondo comma dell'articolo 18, concernente taluni aspetti della strutturazione degli enti comprensoriali.

Sull'articolo 19 si apre quindi un dibattito, nel corso del quale prendono ripetutamente la parola il sottosegretario Fossa, i senatori Signorello e Del Nero, il relatore Pennacchio ed il Presidente; infine si ritiene di poter chiedere alla Regione di precisare che gli istituendi circondari debbano avere esclusivamente funzioni di decentramento amministrativo.

Il sottosegretario Fossa, a nome del Governo, ribadisce che solo allo Stato è consentito istituire nuovi enti locali territoriali.

All'articolo 20 la Commissione — con la opposizione dei rappresentanti del Gruppo comunista — ritiene di poter muovere rilievi sia per quel che concerne il controllo regionale sugli atti degli enti locali, sia per quanto concerne le modalità di tale controllo, che vanno stabilite con legge dello Stato.

Un semplice chiarimento, su proposta del relatore Pennacchio, e con il contrario avviso dei rappresentanti del Gruppo comunista, la Commissione stabilisce poi di chie-

dere sul punto o) dell'articolo 27, che attribuisce al Consiglio regionale talune facoltà di nomina le quali spetterebbero invece (per il principio generale della distinzione dei poteri) alla Giunta.

Lasciato quindi cadere un rilievo al terzo comma dell'articolo 34, la Commissione si sofferma sull'articolo 45; dopo interventi del relatore e dei senatori Murmura e Dalvit, si ritiene di poter muovere rilievi al terzo comma di tale articolo (che prescrive l'automatica decadenza dell'intera Giunta nel caso di dimissioni, di revoca o di morte del Presidente) nonché al quarto comma, in cui è configurata l'ipotesi che nel caso in cui il Presidente della Giunta e la Giunta abbiano rassegnato le dimissioni, il Consiglio regionale non possa deliberare su alcun altro oggetto prima dell'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Su proposta del senatore Caleffi, in conseguenza di quanto deciso per l'articolo 45, la Commissione ritiene poi opportuno chiedere chiarimenti sul primo comma dell'articolo 47, concernente l'ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta.

All'articolo 46, invece, la Commissione rileva un errore materiale nel riferimento all'articolo 127 della Costituzione (dovrebbe trattarsi dell'articolo 126) e ritiene di poter far presente alla Regione l'opportunità di modificare il termine di 15 giorni previsto nel secondo periodo, nel senso di stabilire invece un richiamo generico alle norme legislative vigenti.

Anche l'articolo 56, ad avviso della Commissione, andrebbe integrato, nel senso di prevedere (secondo il disposto del terzo comma dell'articolo 81 della Carta costituzionale) che con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Sempre in adesione al dettato costituzionale — nella fattispecie, l'ultimo comma dell'articolo 127 — andrebbe modificato anche l'ultimo comma dell'articolo 57, nel senso di prevedere che, nel caso di rinvio della legge regionale al Consiglio, da parte del Governo della Repubblica, la legge stessa venga promulgata, ove il Consiglio l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componen-

ti, semprechè nei termini previsti il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità o di merito.

Sull'articolo 61, che prevede un'identica procedura tanto per l'approvazione delle leggi regionali quanto per quella dei regolamenti regionali e delle norme di attuazione delle leggi della Repubblica, si apre un'ampia discussione: vi partecipano il relatore Pennacchio, i senatori Bisori, Bermani, Gianquinto, Del Nero, Galante Garrone e Signorello, il Presidente e il sottosegretario Fossa; al termine, su proposta del senatore Signorello, si stabilisce di chiedere alla Regione alcuni chiarimenti sulla base dei quali sarà eventualmente possibile suggerire una nuova formulazione tale da evitare confusioni, complicazioni e controversie.

Un altro chiarimento la Commissione ritiene di poter chiedere sul terzo comma dell'articolo 64 (concernente taluni poteri della Regione nel caso di delega di funzioni amministrative), mentre decide di lasciar cadere talune osservazioni al quarto comma.

Ulteriori osservazioni agli articoli 66 e 67, su proposta del relatore e del senatore Signorello, vengono parimenti lasciate cadere dalla Commissione, che stabilisce invece, in adesione a una richiesta del sottosegretario Fossa, di chiedere chiarimenti sull'articolo 71, concernente il conto consuntivo regionale.

La Commissione ritiene infine di poter muovere un rilievo di carattere costituzionale al secondo comma dell'articolo 72, concernente l'esclusione delle leggi urbanistiche dal *referendum* abrogativo.

Il seguito della discussione viene rinviato ad altra seduta.

**« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Campania » (1512).**

(Esame e rinvio).

Il senatore Del Nero riferisce ampiamente sullo Statuto in titolo. Successivamente il relatore passa ad esaminare i singoli articoli: a suo avviso, l'articolo 1 andrebbe modificato, in analogia a quanto deciso per altri Statuti, nel senso di stabilire che la Regione

Campania è ente autonomo secondo i principi e nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

La Commissione concorda con l'opinione del relatore.

Successivamente, lasciate cadere alcune osservazioni all'articolo 3, la Commissione stabilisce di chiedere taluni chiarimenti sull'articolo 4, concernenti gli obiettivi e le finalità della Regione; in particolare, dovrebbero essere chiarite le disposizioni recate nel secondo comma e nei capoversi quinto, settimo, ottavo, e undicesimo del terzo comma.

Anche l'articolo 5, concernente la tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico andrebbe, ad avviso della Commissione, opportunamente chiarito.

All'articolo 7, (concernente la tutela della salute) e, in particolare, al secondo comma, con il quale si istituisce il servizio sanitario regionale, la Commissione ritiene invece di poter muovere un rilievo, suggerendo la soppressione del comma, o il suo adeguamento alla legislazione statale. Lasciati, quindi, cadere, su proposta del relatore Del Nero, alcuni rilievi agli articoli 8 e 9, la Commissione decide di chiedere chiarimenti sugli ultimi tre capoversi dell'articolo 10, concernenti la istituzione di circondari, di comprensori, di enti, aziende o agenzie regionali, nonché le procedure di programmazione regionale.

Altri chiarimenti saranno richiesti sul terzo comma dell'articolo 11 concernente la facoltà, per le amministrazioni statali centrali, di avvalersi degli uffici dell'amministrazione regionale.

La Commissione, su proposta del relatore, decide poi di lasciar cadere alcuni rilievi agli articoli 12 (che disciplina la delega agli enti locali), 13 (autonomia finanziaria, demanio e patrimonio), 14 (risorse finanziarie) e 15 (mutui, obbligazioni e partecipazioni), mentre, in analogia a quanto disposto per altri Statuti, ritiene di poter proporre alla Regione d'integrare l'articolo 17 — relativo all'esercizio provvisorio del bilancio — nel senso di aggiungervi un comma che stabilisca, in analogia a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, che con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Dopo aver considerato superata un'osservazione all'articolo 19, la Commissione ritiene di poter chiedere chiarimenti sui punti 8) e 14) dell'articolo 20, concernenti, rispettivamente, l'istituzione di nuovi enti locali, nonché la vigilanza sugli enti, aziende ed agenzie regionali, sui consorzi e sulle società a partecipazione regionale.

Altro chiarimento la Commissione ritiene di poter chiedere al terzo comma dell'articolo 26, concernente il vincolo del segreto di ufficio sulle informazioni che i titolari degli uffici della Regione e degli enti da essa dipendenti debbono fornire alle Commissioni permanenti, speciali e d'inchiesta; sarà opportuno che la Regione precisi che di tali Commissioni non debbono far parte elementi estranei al Consiglio.

Successivamente la Commissione rileva due errori materiali al primo e al quarto comma dell'articolo 45; al secondo punto del secondo comma dell'articolo 48 (concernente l'impiego regionale degli strumenti di informazione e di comunicazione di massa ed in particolare di quelli radiotelevisivi) la Commissione ritiene poi di poter chiedere alcuni chiarimenti.

Al secondo comma dell'articolo 52, concernente la partecipazione di delegazioni di proponenti alla discussione delle proposte di legge regionale dinanzi alle Commissioni consiliari, la Commissione ritiene invece di poter muovere un rilievo; altro rilievo si ritiene di poter muovere al secondo comma dell'articolo 55, recante l'esclusione dal *referendum* abrogativo di numerose leggi.

La Commissione stabilisce altresì di chiedere un chiarimento sul secondo comma dell'articolo 62 — concernente i circondari e i comprensori — e di muovere un rilievo al primo comma dell'articolo 64, dal quale andrebbe soppresso il riferimento agli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni delegate tra quelli assoggettati al controllo della Regione.

Agli articoli 66 e 67 la Commissione reputa poi opportuno chiedere alla Regione chiarimenti per precisare che la programmazione regionale va inquadrata nel contesto della programmazione nazionale.

Infine la Commissione stabilisce, in analogia a quanto disposto per altri Statuti, di muovere rilievi al terzo e al quarto comma dell'articolo 69, concernente l'ordinamento degli uffici regionali; altro rilievo viene mosso al primo comma dell'articolo 70 che attribuisce alla Regione la facoltà di istituire con legge enti, aziende ed agenzie dotati di personalità giuridica, o di autonomia organizzativa e funzionale, per attività e servizi che, per la loro particolare natura e dimensione, non possono essere delegate ad enti locali.

Il seguito dell'esame viene rinviato ad altra seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 14,15, viene ripresa alle ore 19).

« Approvazione ai sensi dell'articolo 13, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Marche » (1510).

(Esame e rinvio).

Il senatore Dalvit riferisce ampiamente sullo Statuto in titolo.

Successivamente, il relatore passa ad esaminare i singoli articoli: a suo avviso, l'articolo 1 andrebbe modificato, in analogia a quanto deciso per altri Statuti, nel senso di stabilire che la Regione Marche è ente autonomo, secondo i principi e nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

La Commissione concorda con l'opinione del relatore.

Parimenti su proposta del relatore, la Commissione ritiene di dover muovere un rilievo all'ultimo comma dell'articolo 2, che andrebbe modificato nel senso di prevedere che la Regione approva con legge regionale lo stemma e le insegne.

Lasciati cadere, in adesione ai suggerimenti del relatore, taluni rilievi agli articoli 5, 7, 8 e 12, la Commissione reputa quindi opportuno chiedere un chiarimento sul secondo comma dell'articolo 6, nel quale si prevede che la Regione tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Altro chiarimento potrà essere fornito dalla Regione sul punto 9) del secondo comma dell'articolo 21, nel quale si prevede la partecipazione del Consiglio regionale, at-

traverso le Commissioni, nei modi stabiliti dalla legge regionale sulle procedure della programmazione, all'elaborazione del piano regionale di sviluppo economico.

Successivamente, lasciata cadere un'osservazione al punto 13) del secondo comma dello stesso articolo, la Commissione si sofferma sul terz'ultimo e penultimo comma dell'articolo 22, concernenti le Commissioni di inchiesta su materie che comunque interessino le Regioni, e il vincolo del segreto d'ufficio nei confronti di tali Commissioni; si ritiene opportuno muovere un rilievo al terz'ultimo e formulare osservazioni al penultimo comma.

Altro rilievo si ritiene di poter muovere al secondo comma dell'articolo 29 concernente la decadenza automatica della Giunta regionale in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, del Presidente.

Un rilievo all'articolo 31 viene invece, su proposta del relatore, lasciato cadere dalla Commissione, che ritiene per converso di poter muovere un rilievo al punto 7) del secondo comma dell'articolo 32, nel quale si garantisce la diffusione dell'informazione (mediante l'impiego di strumenti di comunicazione di massa e di quelli pubblici sotto controllo democratico, sull'attività politica, legislativa e amministrativa regionale) ad opera della Regione, nei limiti e con le modalità previsti dai regolamenti.

La Commissione ritiene poi di poter chiedere chiarimenti sull'ultimo comma dell'articolo 34 nel quale si stabilisce che le modalità ed i limiti per la richiesta del *referendum* sono disciplinati con legge regionale e non già con norma statutaria.

La Commissione giudica poi di poter muovere rilievi: all'articolo 35, per gli ultimi tre punti del primo comma che dichiarano inammissibile il *referendum* su particolari norme legislative regionali; e agli articoli 36 e 37, pure concernenti il *referendum* abrogativo.

Appare opportuno alla Commissione muovere un rilievo anche al primo comma dell'articolo 39, nel quale si prescrive che le procedure e gli organi della programmazione regionale siano disciplinati con legge regio-

nale, in armonia con lo Statuto, e non con le leggi dello Stato.

Successivamente, in analogia a quanto deciso per altri Statuti, la Commissione ritiene di poter muovere un rilievo ai primi due commi dell'articolo 41, nel quale non si prevede che il conto consuntivo della Regione sia sottoposto agli organi di controllo prima che al Consiglio.

Anche all'articolo 42, concernente gli stanziamenti pluriennali di spesa, si ritiene di poter muovere un rilievo di carattere costituzionale. Parimenti, al secondo comma dell'articolo 43, la Commissione rileva che la Regione dovrebbe aver facoltà di istituire propri tributi e di disciplinare talune procedure amministrative secondo le leggi dello Stato e non già nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica.

Prende quindi la parola il senatore Arena, manifestando vive perplessità circa gli ultimi quattro punti del primo comma dell'articolo 44, concernenti talune competenze in materia di iniziativa di leggi regionali.

Dopo un breve dibattito, cui partecipano il relatore Dalvit, il Presidente ed il sottosegretario Fossa, si decide di lasciar cadere le osservazioni del senatore Arena e di chiedere invece chiarimenti sul penultimo comma dell'articolo, concernente la presentazione delle proposte di legge d'iniziativa popolare.

Al primo comma dell'articolo 45, su proposta del Presidente, si ritiene parimenti di poter chiedere un chiarimento, circa l'iniziativa dei regolamenti e degli atti amministrativi che potrebbe essere di competenza, oltre che della Giunta e dei singoli consiglieri, anche del Consiglio regionale nel suo complesso.

Successivamente la Commissione ritiene di poter muovere un rilievo al secondo comma dell'articolo 47, nel quale si prevede che il visto del Commissario del Governo si ha per apposto se entro i termini costituzionali il Governo della Repubblica non rinvia la legge al Consiglio regionale.

Rilevato quindi un errore materiale al primo comma dell'articolo 48, la Commissione stabilisce di chiedere chiarimenti sul terzo

comma dell'articolo 52, la cui formulazione appare oscura.

Al secondo comma dell'articolo 53 ed al secondo comma dell'articolo 54, entrambi concernenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi della Regione, la Commissione ritiene di poter muovere un rilievo analogo a quello mosso ad altri Statuti, per una disarmonia con i principi generali dell'ordinamento statale; al primo comma dell'articolo 54, invece, si ritiene di poter chiedere un chiarimento relativo alla contrattazione con organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori.

Su proposta del Presidente, la Commissione ritiene di poter chiedere un altro chiarimento sul primo comma dell'articolo 56, concernente il procedimento amministrativo in ambito regionale, e giudica necessario un rilievo al secondo comma dello stesso articolo, che prevede l'obbligo della motivazione per i soli provvedimenti che limitano le situazioni giuridiche dei soggetti interessati.

Al terzo comma dell'articolo 57, concernente il diritto di tutti i cittadini ad ottenere copia degli atti amministrativi regionali con efficacia esterna, si decide — nonostante l'avviso contrario dei rappresentanti del Gruppo comunista — di chiedere un chiarimento, mentre al quarto comma dell'articolo 59 (il quale prevede che con legge regionale di delega si possano costituire consorzi su base comprensoriale tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate), la Commissione ritiene opportuno muovere un preciso rilievo; altro rilievo la Commissione decide di muovere ai commi sesto, settimo ed ottavo dello stesso articolo, egualmente concernenti la materia della delega.

Al primo comma dell'articolo 61, la Commissione ritiene poi di poter muovere due rilievi: il primo, alla disposizione che include gli atti amministrativi deliberati dalla regione nell'esercizio delle funzioni delegate tra quelli assoggettati al controllo sugli atti amministrativi delle province, dei comuni e degli altri enti locali; il secondo, alla norma che prevede un tale controllo sia esercitato dal competente organo della regione, con modalità e limiti stabiliti con legge regionale e non già statale.

Infine, al secondo comma dello stesso articolo, ad avviso della Commissione, andrebbe precisato che su taluni atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali, l'esercizio del controllo di merito può essere regolato con legge statale.

Il seguito dell'esame viene rinviato ad altra seduta.

« **Modifiche all'articolo 15, n. 9, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale** » (1420), di iniziativa dei senatori Bernardinetti e Fenoaltea. (Esame e rinvio).

Sul disegno di legge riferisce brevemente, in senso favorevole, il presidente Tesaurò; a suo avviso, peraltro, se si vuole che il provvedimento divenga effettivamente operante, occorre che l'articolo unico in esame sia sostituito da altro, del seguente tenore: « Le cause di ineleggibilità contemplate dall'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, non possono essere dichiarate nel caso in cui si concretino situazioni sorte indipendentemente dalla volontà dell'interessato e su istanza di questi rimosse ».

Data l'ora tarda, il seguito dell'esame, su proposta del senatore Gianquinto, è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 21,20.*

## ESTERI (3<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 3 MARZO 1971

*Presidenza del Presidente*  
PELLA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Pedini.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

## IN SEDE REFERENTE

« Contributo all'Istituto per gli affari internazionali con sede in Roma » (1200), d'iniziativa dei senatori Banfi ed altri.

(Esame e rinvio).

Dopo che il presidente Pella ha comunicato che il testo del parere espresso sul disegno di legge dalla Commissione finanze e tesoro non è ancora pervenuto, prende la parola il relatore, senatore Brusasca, il quale dichiara di avere esaminato attentamente la documentazione inviategli dall'istituto interessato e di essersi persuaso della validità del lavoro svolto dall'istituto medesimo che ha già dato, e può dare in avvenire, notevoli contributi allo studio dei problemi della politica internazionale.

Dopo aver illustrato la situazione finanziaria dell'ente di cui trattasi, il senatore Brusasca conclude dichiarando che, a suo giudizio, esso merita di essere sostenuto da un contributo dello Stato; suggerisce tuttavia che la concessione del contributo sia accompagnata da quelle cautele che la Commissione ha già adottato in occasione di sovvenzioni statali ad enti similari: cioè la richiesta di un rendiconto annuale da trasmettere al Ministero competente e la condizione che il contributo dello Stato non sia superiore a quello erogato dagli enti privati promotori.

Prende successivamente la parola il sottosegretario di Stato Pedini, il quale avanza innanzitutto delle precise riserve a proposito della mancanza di una soddisfacente copertura finanziaria delle spese previste nel disegno di legge. Per quanto riguarda il merito, il Sottosegretario manifesta la simpatia e la stima del suo Ministero per il lavoro compiuto dall'IAI ed esprime pertanto parere favorevole all'erogazione di un contributo statale. L'oratore segnala tuttavia l'esigenza di dare un'adeguata soluzione al problema del coordinamento dell'attività dei diversi istituti operanti nel campo degli studi di politica internazionale e a quello dei rapporti tra gli

istituti stessi ed il Ministero degli affari esteri.

Si apre quindi un ampio dibattito al quale partecipano i senatori Calamandrei, Salati, Bergamasco, Battista, Oliva, Albertini e D'Andrea, nonché il presidente Pella.

Mentre diversi oratori chiedono al relatore delucidazioni in ordine a particolari aspetti dell'attività e della struttura dell'istituto, il senatore Salati, dopo essersi dichiarato favorevole in linea di massima alla concessione del contributo, sottolinea l'esigenza di assicurare in qualche modo l'obiettività e la completezza delle informazioni e degli studi in questione.

Parimenti favorevoli al contributo richiesto, con le cautele indicate dal relatore, si dichiarano i senatori Bergamasco ed Albertini. I senatori Battista, Oliva e D'Andrea segnalano invece una serie di problemi legati alla concessione di sovvenzioni statali ad istituti come quello in esame e si soffermano sulla delicatezza delle relazioni necessariamente intercorrenti tra la concessione del contributo e la libertà di ricerca e d'informazione degli istituti stessi.

Il presidente Pella riassume infine gli orientamenti adottati dalla Commissione in precedenti analoghe circostanze e propone di ascoltare, sull'argomento in esame e sui problemi sollevati nel corso della discussione, i proponenti del disegno di legge.

La Commissione accoglie la proposta del Presidente e delibera pertanto di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 11,50.*

DIFESA (4<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 3 MARZO 1971

*Presidenza del Presidente  
DI BENEDETTO*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

## IN SEDE REFERENTE

« **Modificazioni alla Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica** » (1506), d'iniziativa dei deputati Fornale ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il Presidente riferisce in senso favorevole sul disegno di legge col quale, in considerazione di taluni inconvenienti manifestatisi nel ritmo di avanzamento dei tenenti colonnelli del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, vengono stabilite nuove norme di determinazione delle aliquote di valutazione per gli anni dal 1971 al 1974. Il senatore Di Benedetto conclude proponendo di chiedere l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Aperta la discussione, il senatore Cipellini, premesso di concordare con la richiesta e sollevati taluni rilievi relativi a casi di ufficiali che non verrebbero a beneficiare del provvedimento, prospetta alcune possibili soluzioni, intese ad ovviare agli inconvenienti lamentati.

Prende, quindi, la parola il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Guadalupi esprime, innanzitutto, parole di rimpianto per la recente scomparsa dell'onorevole Bernardo Mattarella, presidente della Commissione difesa della Camera; ricordo al quale — interpretando anche il sentimento della Commissione — dichiara di associarsi il presidente Di Benedetto.

L'onorevole Guadalupi, soffermandosi successivamente sul merito del disegno di legge, afferma che esso è ispirato a criteri di giustizia e chiarisce che la finalità è di consentire, per un periodo di quattro anni, una diversa formazione dei quadri di avanzamento del ruolo suddetto. Si tratterà, in sostanza — soggiunge il rappresentante del Governo — di un puro e semplice aggiornamento tecnico delle aliquote

di avanzamento, che non comporterà alcun aumento del numero dei promossi e, in conseguenza, alcun aggravio di spesa. In riferimento ai rilievi del senatore Cipellini, l'onorevole Guadalupi si dichiara disponibile ad esaminare eventuali emendamenti.

Il presidente Di Benedetto esprime, a sua volta, l'auspicio che entro il 1974 (limite massimo di efficacia del provvedimento) sia possibile pervenire comunque ad una disciplina più organica, tale che non si verifichino più sperequazioni in tema di avanzamento degli ufficiali.

Il senatore Bernardinetti prospetta l'opportunità che il disegno di legge n. 1232, di sua iniziativa (concernente norme per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico e limiti di età per la loro cessazione dal servizio), parimenti iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna e che presenta, a suo avviso, analogo contenuto, sia esaminato congiuntamente col disegno di legge numero 1506, al fine di rispondere in modo più compiuto alle esigenze di una numerosa categoria di ufficiali.

Il presidente Di Benedetto, riconosciuto sussistere alcune disposizioni comuni ai due provvedimenti, ricorda tuttavia altre norme del disegno di legge n. 1232, di portata diversa e tali, comunque, da recare maggiori oneri finanziari.

Il senatore Bonaldi ed il senatore Pelizzo, rilevata entrambi l'opportunità dell'accoglimento del disegno di legge in titolo, si esprimono in senso contrario alla proposta di abbinamento avanzata dal senatore Bernardinetti.

Il senatore Bernardinetti dichiara, a questo punto, di non insistere sulla sua proposta. L'onorevole Guadalupi dà assicurazioni che talune istanze contenute nel disegno di legge n. 1232 hanno già costituito oggetto di concreta valutazione da parte dell'Amministrazione della difesa.

A conclusione, la Commissione all'unanimità, con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo, dà mandato al Presidente di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

« **Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica** » (1390), d'iniziativa dei senatori Bardi ed altri.  
(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il Presidente ricorda la proposta avanzata dal relatore Morandi, nella precedente seduta, di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante: la decisione in tal senso — egli aggiunge — è stata rinviata su richiesta del senatore Anderlini, al fine di consentire una più approfondita valutazione del provvedimento.

Senza discussione, la Commissione all'unanimità, con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo, dà quindi mandato al Presidente di trasmettere al Presidente del Senato richiesta nel senso suddetto.

*La seduta termina alle ore 11,20.*

## ISTRUZIONE (6<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 3 MARZO 1971

*Presidenza del Presidente  
RUSSO*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Romita.*

*La seduta ha inizio alle ore 10.*

### IN SEDE REFERENTE

« **Estensione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 456** » (749), d'iniziativa dei deputati Bignardi ed altri; Lettieri ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.  
(Esame e rinvio).

Riferisce il senatore Spigaroli.

Il provvedimento (oltre che estendere l'applicazione della legge n. 468 del 1968, sull'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di ogni ordine e grado, ai lettori di materie letterarie in servizio, nei periodi considerati dalla legge medesima, presso Università e istituti di cultura stranieri) sancisce la validità delle

abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, conseguite anteriormente all'applicazione della legge numero 1440 del 1955, non solo ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre nelle scuole secondarie superiori (come già previsto dalla legge n. 456 del 1968), ma, a tutti gli effetti, quali abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado.

Il relatore prospetta problematicamente tre possibili conclusioni: l'accoglimento senza modificazioni, ovvero l'introduzione di modifiche tendenti o ad ammettere la validità di detta abilitazione anche per eventuali futuri concorsi speciali, o a limitarla ai soli fini dei comandi nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria superiore.

Sulle conclusioni del senatore Spigaroli interloquiscono i senatori Romano, Limoni, Piovano, Franca Falcucci, Ariella Farneti, Maria Lisa Cinciari Rodano e Germanò.

I senatori Romano e Piovano si domandano quali utilità ricaverebbe la scuola dalla estensione della validità del sopra ricordato titolo abilitante: essi temono che la norma proposta soddisfi tutt'al più esigenze di carattere settoriale, comportando invece negative conseguenze nell'ordinata gestione della scuola e nella convivenza fra le diverse categorie di insegnanti, oltre che nuovi oneri per l'amministrazione; chiedono comunque se tali timori siano condivisi dal rappresentante del Governo.

Riserve sul provvedimento vengono espresse poi anche dal senatore Limoni (a suo giudizio, il disegno di legge, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, aprirebbe la strada ad ulteriori richieste di immissioni di personale insegnante della scuola media nei ruoli delle scuole secondarie), mentre la senatrice Falcucci prospetta l'opportunità di proseguire l'esame del disegno di legge solo dopo aver messo ben in chiaro le linee dell'organica politica che, in materia di reclutamento degli insegnanti, Governo e Parlamento intendono seguire.

Si associano al suggerimento della precedente oratrice, pronunciandosi per un metodo coordinato di lavoro, le senatrici Farneti e Cinciari Rodano, mentre il senatore Germanò, nel sottolineare l'elevato livello cultu-

rale degli esami di abilitazione dei quali si tratta, si pronuncia per l'accoglimento senza modificazioni del disegno di legge, che tende a meglio utilizzare (egli rileva) personale particolarmente qualificato, immettendolo nell'insegnamento secondario superiore.

Agli oratori intervenuti replicano il relatore ed il rappresentante del Governo.

Il senatore Spigaroli scioglie le riserve formulate a conclusione della sua esposizione e propone di limitare l'estensione della validità delle abilitazioni in questione ai soli fini dell'insegnamento per comando nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado, mentre l'onorevole Romita — che condivide l'esigenza di coordinare con le scelte politiche di fondo sul problema del reclutamento anche i provvedimenti di settore come quello in esame — osserva che il disegno di legge non si allinea con piena coerenza alla direttiva attualmente perseguita della maggiore stabilizzazione possibile del personale insegnante, specie delle scuole medie, anche se persegue finalità in sé accettabili, e pertanto si rimette alle decisioni della Commissione.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Sull'articolo 1, il senatore Romano si dice convinto che l'emendamento del relatore anziché semplificare, creerebbe ulteriori complicazioni anche sul piano burocratico, mentre non allontanerebbe dall'insegnamento i giovani laureati non ancora abilitati, giacché questi non sarebbero esclusi dalla scuola media, dove (egli aggiunge) i problemi didattici presentano anzi aspetti di maggiore delicatezza.

Si procede quindi alla votazione.

Un emendamento presentato dal senatore Romano, tendente alla soppressione della seconda parte dell'articolo, definita superflua dal proponente, viene respinto dalla Commissione che, con un'ulteriore deliberazione sulla prima parte dell'articolo, conviene di non accogliere la norma nel suo attuale testo; indi, dopo che il rappresentante del Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione quanto all'emendamento del senatore Spigaroli, tale emendamento viene respinto. Si astengono i senatori Franca Falcucci e Antonicelli.

Quindi, su richiesta del relatore, il seguito dell'esame viene rinviato ad altra seduta.

« **Nuove norme sulla esportazione di cose di interesse artistico e storico** » (1366).

(Esame).

Si riprende il dibattito sul disegno di legge, già discusso in sede deliberante il 28 gennaio ed il 17 febbraio, ed in tale ultima data rimesso alla deliberazione dell'Assemblea in seguito a richiesta di un decimo dei componenti del Senato.

Dopo una breve esposizione del relatore, che riassume i precedenti termini del dibattito, la Commissione passa all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è accolto nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Sull'articolo 2, ha luogo una breve discussione.

Il nuovo testo sostitutivo, redatto dal relatore, viene giudicato dal sottosegretario Romita, meno efficace, rispetto a quello formulato dal Governo, ai fini della tutela del patrimonio artistico, in quanto non sancisce in modo esplicito la possibilità di escludere dall'esportazione, oltre che singole cose, anche intere categorie di cose di interesse artistico e storico; quindi il senatore Papa si pronuncia criticamente nei confronti del testo del Governo, e infine il Sottosegretario alla pubblica istruzione, replicando succintamente, dà conto dei motivi alla base della redazione del testo in questione.

Il relatore dichiara poi di non insistere sul proprio emendamento e quindi la Commissione accoglie l'articolo 2 nel testo proposto dal Governo.

Si passa all'articolo 3.

Senza dibattito, con l'adesione del rappresentante del Governo, vengono approvati un emendamento del relatore (chiarisce che l'abolizione della tassa di esportazione per i beni che transitano verso i Paesi della CEE non comporterà la soppressione delle disposizioni relative alla licenza di esportazione) e l'articolo 3 nel testo emendato.

Anche sull'articolo 4 il relatore propone un emendamento: ammette la facoltà della

rinunzia all'esportazione delle cose per le quali il venditore non abbia accettato il prezzo offerto dal Ministro. Su tale emendamento esprime il suo consenso il rappresentante del Governo: la Commissione poi accoglie l'articolo 4 nel testo conseguentemente modificato.

È quindi esaminato un articolo aggiuntivo 4-bis, presentato dal presidente Russo: tende ad aggiornare ai nuovi valori della moneta le aliquote dell'imposta sull'esportazione verso i Paesi terzi delle cose d'interesse artistico e storico.

Si esprimono favorevolmente il relatore e il rappresentante del Governo; quindi la Commissione accoglie la nuova norma e, successivamente, senza dibattito, gli articoli 5 e 6 senza modificazioni.

Infine al senatore Zaccari è conferito il mandato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo modificato; i senatori comunisti ribadiscono invece il loro netto dissenso.

« **Particolari condizioni di ammissibilità al concorso a posti di presidi negli istituti tecnici agrari, commerciali, industriali e nautici** » (1195), d'iniziativa dei deputati Calvetti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il provvedimento — della cui portata dà ampiamente conto il relatore Limoni — tende, in via generale, a riconoscere ai presidi degli istituti professionali in possesso dei necessari requisiti, il titolo a partecipare ai concorsi per la presidenza negli istituti di istruzione tecnica di indirizzo corrispondente; ed inoltre, a sanatoria di una determinata situazione creatasi in sede di applicazione della vigente normativa, convalida l'ammissione ai concorsi a preside negli istituti tecnici indetti nel 1964 e 1966, dei presidi degli istituti professionali che vi presero parte.

Il relatore suggerisce di integrare l'articolo unico con una norma aggiuntiva che faccia salva la posizione dei concorrenti già dichiarati vincitori, per evitare che questi pos-

sano essere dichiarati decaduti in seguito alle nuove nomine.

Si pronuncia quindi in senso non contrario, sia al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, sia al predetto emendamento, il senatore Papa.

La Commissione, infine, su proposta del presidente Russo, all'unanimità e con il consenso del rappresentante del Governo, stabilisce di formulare la richiesta di trasferimento di sede.

« **Provvedimenti per le Ville Vesuviane del secolo XVIII** » (1206), d'iniziativa dei senatori Abenante ed altri;

« **Provvedimenti per le Ville Vesuviane del XVIII secolo** » (1241), d'iniziativa del deputato Lezzi, approvato dalla Camera dei deputati. (Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame, sospeso il 16 dicembre 1970.

In una breve esposizione, il senatore Limoni dà conto delle conclusioni alle quali è pervenuta la Sottocommissione nominata per l'esame degli articoli. Il relatore comunica che si è convenuto di riunire in un solo testo le norme dei due disegni di legge ed illustra quindi la nuova articolazione proposta.

Segue un intervento del senatore Papa, che fornisce alcuni chiarimenti in ordine agli aspetti finanziari del testo unificato, e poi il Presidente avverte che, ai fini del regolare corso del dibattito, il nuovo testo verrà tempestivamente distribuito ai componenti della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 198  
E 510

Il senatore De Zan chiede che i disegni di legge nn. 198 e 510, concernenti gli insegnanti elementari anziani, siano iscritti al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta. Il Presidente dà assicurazioni al riguardo.

La seduta termina alle ore 12,10.

**AGRICOLTURA (8<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 4 MARZO 1971

*Presidenza del Presidente*

ROSSI DORIA

*indi del Vice Presidente*

SCARDACCIONE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Venturi.**La seduta ha inizio alle ore 10,15.***IN SEDE REFERENTE****« Contributo all'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania » (1493).**  
(Esame).

Riferisce il senatore Scardaccione. Ricordati i compiti istituzionali dell'Ente e i contributi statali ad esso assegnati, l'oratore sottolinea da un lato la sempre maggiore importanza assunta recentemente dal problema della regimazione e regolazione delle acque nel Mezzogiorno e dall'altro il fatto che le spese di funzionamento dell'Ente non possono più essere coperte dal gettito derivante dalle aliquote per spese generali, relative all'esecuzione di opere pubbliche. Dopo aver poi illustrato i settori verso i quali nel prossimo futuro si svilupperà l'azione dell'Ente, il senatore Scardaccione si sofferma ad esaminare gli articoli del disegno di legge, sollecitando su di esso il consenso della Commissione.

Segue un breve dibattito, al quale partecipano i senatori Del Pace, Barra e Grimaldi.

Il senatore Del Pace chiede chiarimenti di carattere finanziario e annuncia l'opposizione del Gruppo comunista al provvedimento: a suo avviso, l'esame dovrebbe essere rinviato al momento della trattazione delle leggi-quadro per l'agricoltura regionale.

Il senatore Barra annuncia un articolo aggiuntivo inteso ad estendere l'attività dell'Ente a tutto il territorio della provincia di Avellino.

Il senatore Grimaldi si sofferma, in particolare, sugli articoli 2 e 3 del disegno di legge, annunciando che si asterrà dal voto.

Dopo una breve replica del senatore Scardaccione, il quale precisa che il disegno di legge attiene alla mera funzionalità dell'Ente, e del sottosegretario Venturi, che invita la Commissione ad esprimersi favorevolmente, la Commissione accoglie il disegno di legge e le modifiche del senatore Barra, conferendo al senatore Scardaccione il mandato di presentare la relazione favorevole all'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 11,15.***LAVORO (10<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 3 MARZO 1971

*Presidenza del Presidente*

MANCINI

*La seduta ha inizio alle ore 10,10.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente Mancini comunica che l'Ufficio di presidenza della Commissione si riunirà domani alle ore 16 per esaminare il programma dei lavori della Commissione per i prossimi mesi. Il Presidente comunica altresì che su richiesta del senatore Pozzar si riunirà domani alle ore 10,30 la Sottocommissione incaricata dell'esame preliminare dei disegni di legge relativi a Casse di previdenza per esaminare il disegno di legge n. 1284 (« Norme riguardanti le elezioni e la durata degli organi della Cassa di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori »), rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 20 gennaio.

Il senatore Palazzeschi chiede quindi che nella prossima settimana si riunisca la Sottocommissione nominata il 29 gennaio 1970 per l'esame dei disegni di legge n. 354 (« Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione »). Il Presidente assicura che si

farà carico della richiesta formulata dal senatore Palazzeschi.

*IN SEDE REFERENTE*

« **Norme modificative della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per l'assegnazione di alloggi Gescal a favore dei lavoratori emigrati** » (1066), d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il relatore, senatore Torelli, comunica che ha in corso di predisposizione un nuovo testo del disegno di legge, in relazione non soltanto ai rilievi finanziari sollevati dalla Commissione finanze e tesoro ma anche alle nuove proposte che sono state preannunciate dal Governo per il riordinamento della Gescal. La Commissione rinvia quindi il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

« **Decorrenza dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, recante modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive** » (1140), d'iniziativa dei senatori Di Prisco e Menchinelli.

(Esame e rinvio).

Il relatore Varaldo riferisce sul disegno di legge, che è inteso a fissare retroattivamente al 1° gennaio 1967 la decorrenza dei benefici recati dalla legge 30 gennaio 1968, n. 47, in materia di prestazioni assicurative per malattie e lesioni causate ai medici dall'azione dei raggi X o di sostanze radioattive.

Dopo aver chiarito che la predetta legge, che aveva stabilito con effetto dal 1° gennaio 1967 le nuove misure degli oneri contributivi, aveva omesso peraltro di indicare la data di decorrenza delle prestazioni (con la conseguenza che le stesse, in base ai principi generali, sono decorse da quella di entrata in vigore del provvedimento), il relatore esprime qualche dubbio sul fatto che il legislatore intendesse realmente, al-

l'atto dell'approvazione della legge, farne decorrere i benefici dalla data di decorrenza dei nuovi oneri contributivi.

Intervengono brevemente nella discussione il senatore Palazzeschi, il presidente Mancini (il quale rileva l'opportunità di sentire il parere del Governo e, per il caso che la Commissione si esprima in senso favorevole al provvedimento, di richiederne l'assegnazione in sede deliberante) e il senatore Robba (che, pur dichiarando di non volersi opporre ad una eventuale richiesta di assegnazione in sede deliberante, si esprime sfavorevolmente sul contenuto del disegno di legge).

La Commissione rinvia infine il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 11,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sui fenomeni di criminalità in Sardegna**

GIOVEDÌ 4 MARZO 1971

*Presidenza del Presidente  
MEDICI*

*La seduta ha inizio alle ore 10,30.*

La Commissione prosegue la discussione in merito alle incidenze, nell'economia agropastorale della Sardegna, della nuova legge sull'affitto dei fondi rustici, e sull'importanza che la nuova normativa può avere ai fini di un riassetto economico e sociale delle zone dell'isola caratterizzate da un certo tipo di allevamento ovino transumante.

La Commissione, sulla base delle indicazioni già fornite dal Presidente anche nella bozza di relazione conclusiva, e sulla base delle proposte del coordinatore del secondo Gruppo di lavoro, onorevole Marras, specificamente competente per l'esame dei problemi agro-silvo-pastorali, esamina le linee e gli obiettivi di intervento dei poteri pubblici e i problemi concernenti le competenze, i tempi e i mezzi finanziari necessari.

Intervengono nel dibattito i deputati Marzaccini, Morgana e Pirastu e i senatori Cucu e Dal Falco.

*La seduta termina alle ore 12.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia in Sicilia**

GIOVEDÌ 4 MARZO 1971

*Presidenza del Presidente*  
CATTANEI

*La seduta ha inizio alle ore 17,40.*

La Commissione ascolta comunicazioni del Presidente su recenti avvenimenti connessi ad iniziative ed attività della Commissione stessa e in particolare sulla denuncia, tra gli altri, di amministratori locali di Palermo indicati quali responsabili delle irregolarità rilevate dalla Commissione nel settore dei mercati all'ingrosso.

Il Presidente informa inoltre la Commissione sullo stato delle indagini in merito al recente furto di armi presso una caserma della Guardia di finanza di Palermo, sulle responsabilità emerse nel settore del contrabbando e sulle possibili connessioni con attività ed interessi mafiosi.

Infine il Presidente dà notizia dell'avvenuto arresto dei presunti mandanti dell'omicidio di Candido Ciuni, illustrando le caratteristiche delle persone implicate e i notevoli collegamenti che quest'ultimo episodio presenta con più vaste organizzazioni di carattere mafioso.

Nella discussione che ne segue intervengono i senatori Lugnano, Follieri, Varaldo e

Cipolla e i deputati Vincenzo Gatto, Azzaro, Nicosia, Scardavilla, Malagugini, Bruni e Flamigni.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima riunione.

*La seduta termina alle ore 19,40.*

**CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE**

**1<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

Venerdì 5 marzo 1971, ore 16,30

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

BERNARDINETTI e FENOALTEA. — Modifiche all'articolo 15, n. 9, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale (1420).

II. Esame del disegno di legge:

Deputati GRANELLI ed altri. — Modifica dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, relativa all'insegnamento dello sci (1555) (Approvato dalla Camera dei deputati).

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,45*